



## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "RISORSE DONNA ONLUS"

L'anno duemilanove, il giorno sedici, alle ore 10:00, presso la sede sociale dell'Associazione in Atina, Piazza Volsci n°1, si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori

- **VISCOGLIOSI ELISA**, nata ad Atina (FR) il 04-08-1984, e residente ad Atina in Via Sacco n°420, CF VSCLSE84M44A486Q;
- **D'AMARIO VERONICA**, nata ad Atina (FR) il 02-09-1983, e residente ad Atina in Via Spineto III n°315, CF DMRVNC83P42A486G;
- **CAPOBIANCO TAMARA**, nata a Sora (FR) il 02-10-1984, e residente ad Isola del Liri in Via Pirandello n°30C, CF CPBTMR84R42I838H

Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1. I Signori qui presenti costituiscono l'Associazione denominata "**RISORSE DONNA Associazione non lucrativa di utilità sociale**", in breve denominabile anche come "**RISORSE DONNA ONLUS**".
2. L'Associazione ha sede in Atina in Piazza Volsci n°1.
3. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale a favore di donne in difficoltà e vittime di violenza, e pertanto potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:
  - Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, vittime di violenza e maltrattamenti intra ed extra familiare, o in generale donne in difficoltà, possano trovare accoglienza, consulenza (legale e psicologica), e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno e di auto-aiuto.
  - Attuare un servizio di accoglienza per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti e per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico. Promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle/i minori e quant'altro possa servire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi sopra esposti.L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.  
L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.
4. L'Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che letto, approvato e sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
5. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. A comporre il primo Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da tre membri,

vengono nominati:

Presidente: Sig.ra VISCOGLIOSI ELISA

Vicepresidente: Sig.ra D'AMARIO VERONICA

Segretario: Sig.ra CAPOBIANCO TAMARA

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione davanti a terzi.



7. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

8. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da Statuto.

9. Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 15,00 (quindici, zero zero)

10. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'Associazione, che le assume.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 12:00 previa lettura e stesura del presente atto.

Data 16/11/2009

### I SOCI FONDATORI

Elisa Viscogliosi Firma *Elisa Viscogliosi*

Veronica D'Amario Firma *Veronica D'Amario*

Tamara Capobianco Firma *Tamara Capobianco*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Ufficio di Circa

Atto registrato il 07-12-09 n. 1826  
Serie 2 € 168,00



IL CAPO AREA SERVIZI

IL CAPO AREA

Dr. MICHELE PAPPALARDO



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“RISORSE DONNA”

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di Gennaio, alle ore 14.00, in Atina, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n 10 associate.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Elisa Viscogliosi, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 10 associate su 10 associate iscritte, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria Raffaella Tammelleo.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Risorse Donna ONLUS" a "RISORSE DONNA APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 17.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente  
Elisa Viscogliosi  
*Elisa Viscogliosi*

La Segretaria  
Raffaella Tammelleo  
*Raffaella Tammelleo*



Atina, 02-01-2020

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP FROSINONE UT SORA  
Atto registrato 15/1/2020 al n. 29  
Serie 3 € 0,00

Federico MANCINI\*  
Ufficio di delega dell'Agenzia Provinciale  
*Federico Mancini*

# STATUTO

## Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Risorse Donna- APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

## Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Atina (FR), Via Sacco n. 420

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

## Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

*Oliva*

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione ha quale oggetto esclusivo e prioritario il contrasto a ogni forma di violenza di genere e la promozione delle pari opportunità, dei diritti, della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. Nello specifico:

Promuove e gestisce strutture logistiche ove le donne, italiane e/o straniere, sole e/o con figli, vittime di violenza o in generale in difficoltà possano trovare accoglienza, consulenza ed orientamento o altre forme di supporto quali gruppi di sostegno e di promozione dell'empowerment;

Promuove spazi ed iniziative finalizzate alla promozione delle pari opportunità e al contrasto della violenza di genere

Glo V

Propone progetti di prevenzione, formazione e sensibilizzazione

Propone progetti e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo

Promuove la costituzione di Reti e Protocolli

Struttura e gestisce spazi e progetti riservati ai minori vittime di violenza assistita

Nel perseguimento degli scopi statuari l'Associazione tiene conto della normativa in vigore in tema di contrasto al fenomeno della violenza di genere regionale, nazionale ed internazionale rispettandone criteri e indicazioni.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
6. L'Associazione svolge inoltre attività di ricerca, studio, analisi e di progettazione in diversi ambiti finalizzati allo sviluppo sostenibile, quali: comunicazione e marketing sociale; formazione ed educazione non-formale; imprenditorialità e lavoro; politiche giovanili; cooperazione e mobilità internazionale; cultura e tradizioni; ambiente e territorio; salute; cittadinanza attiva; inclusione sociale e integrazione multi-etnica; ricerca e innovazione; condivisione e networking.
7. L'Associazione può gestire beni confiscati, a norma della Legge 17 ottobre 2017, n.161 art. 48 comma 3 e nel rispetto dei principi e procedure indicate nelle Linee guida per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati.

#### **Art. 5 Associati/e**

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato/a dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

*Olga*

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessata la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli/delle associati/e non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

#### **Art. 6 Diritti e doveri degli/delle associati/e**

1. Tutti/e gli/le associati/e hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna associata di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. I/Le associati/e hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli/Le associati/e hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Le volontarie associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per le volontarie associate stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alla volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

#### **Art. 7 Perdita della qualità di associato/a**

La qualità di associato/a si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato/a può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.



- Esclusione: la qualità di associato/a si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentita l'associata interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **Art. 8 Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea delle Associate;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) La Presidente;
  - d) Organo di controllo (eventuale).
- 2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

### **Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea delle Associate**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
  2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associata ha diritto ad un voto. Le associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre associate. Ogni associata può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
    - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
    - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
    - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
    - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
    - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
    - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

*Gloria*

- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

#### **Art. 10 Convocazione dell'Assemblea delle Associate**

1. L'Assemblea è composta da tutte le associate e deve essere convocata dalla Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

#### **Art. 11 Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dalla Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina la propria presidente.
2. Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle associate. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle associate ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria. Ogni associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

#### **Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli/delle Associati/e. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli/le associati/e8.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

*[Handwritten signature]*

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associata o le associate che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le nuove consigliere scadono insieme a quelle che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere in numero superiore alla metà, la Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno la Presidente e la Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretaria e Tesoriera scegliendo anche quest'ultime tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

### **Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Segretaria dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla Presidente e dalla Segretaria. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

### **Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere la Presidente e la Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretaria e Tesoriera;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;

*Olga N*

- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

#### **Art. 15 La Presidente**

1. La Presidente è la rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Ella è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. La Presidente viene eletta dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Ella convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. La Presidente in particolare:
    - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    - b) è delegata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Alla Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### **Art. 16 La Segretaria e la Tesoriera**

1. La Segretaria e la tesoriera affiancano la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Alla Segretaria compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Alla Tesoriera spetta il compito di:
  - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

*[Handwritten signature]*

## **Art. 17 Organo di Controllo**

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

## **Art. 18 Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei/delle volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **Art. 19 Risorse economiche**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

*Oliva*

- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 20 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

#### **Art. 22 Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

